



**Città Metropolitana di Genova**  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
DIREZIONE AMBIENTE

**Prot. Generale N. 0089012 / 2015**

**Atto N. 4333**

**OGGETTO:** **Autorizzazione Unica Ambientale ( A.U.A. ) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 rilasciata alla ditta Beton Val di Dacà Claudia & Alessandro s.n.c. per l'insediamento produttivo sito in Comune di Savignone - Via Marconi 9/A, relativamente ai titoli abilitativi: - "autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii" ; - "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii."; - "comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447" .**

In data 11/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle

acque dall'inquinamento”;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;;

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Vista l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignone in data 05.09.2015 ed assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova del 05.09.2015 con prot. n. 72577, presentata dalla ditta Beton Val s.n.c. di Dacà Claudia & Alessandro (Sede Legale Savignone - Via Giovanni Garrè 6/A/1 - P.IVA 03292680109 ) con insediamento produttivo sito in Comune di Savignone Via Marconi 9/A;

Visto che con istanza pervenuta in data 05.09.2015 (prot. n.72577 ) per tramite del SUAP del Comune di Savignone, la ditta Beton Val s.n.c. ha presentato nell'ambito della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito nel comune di Savignone in Via Marconi 9/A;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2039 del 10.04.2012 di approvazione del “Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio” e autorizzazione allo scarico in rio delle acque reflue industriali derivanti dall'insediamento produttivo sito in Via Marconi 9/A nel Comune di Savignone, di titolarità della ditta Beton Val s.n.c. di Dacà Claudia & Alessandro;

Visto il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L. 3 Genovese S.C. Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 135494 del 06.11.2015, assunta al protocollo provinciale del 06.11.2015 n. 88069 PEC, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dalla ditta Beton Val di Dacà Claudia & Alessandro s.n.c.;

Visti:

- la L.R. 20 marzo 1998 n° 12,
- la D.G.R. n° 534/99,
- la Legge n° 447/1995 - artt. 6 - comma 1.d) e 8,
- i Decreti attuativi della legge n° 447/95;

Vista, la L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali “Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico” (comma 4). “La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta” (comma 6);

Visto il provvedimento del Comune di Savignone prot. n. 4124 del 17.06.2015, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.79304 del 05.10.2015, nel quale si rileva che :

- si prende atto della relazione tecnica di impatto acustico presentata dalla ditta Beton Val s.n.c, dalla quale si evince il rispetto della zonizzazione acustica del Comune di Savignone.

Visti, in particolare, relativamente al comparto aria:

- L.R. n. 18/99 – D.G.R.L. n. 1260/2010 – D.G.R.L. n. 1420/2011;
- Istanza di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 per continuare l'esercizio di uno stabilimento in cui sono presenti impianti e attività per i quali la Regione Liguria ha individuato i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, che ricadono nella categoria 1 :
  - 1) stabilimenti in cui sono presenti impianti utilizzati per la produzione di calcestruzzo precedentemente autorizzato in via generale dal Comune di Savignone ai sensi della/delle D.G.R della Regione Liguria n. 1438 del 22.12.2000 con domanda presentata presso l'ufficio di competenza, in data 12 aprile 2002 e protocollata con numero 2576.

Visto l'attestato di versamento effettuato dalla ditta Beton Val s.n.c. in data 14.04.2015 a favore della Città

Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180,00, da introitare secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	180,00	231	2015

Vista l'istruttoria effettuata dai tecnici della Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente Servizio Acqua e Rifiuti Ufficio Acqua, come atto presupposto del presente provvedimento dalla quale emerge:

### **Attività**

L'attività della ditta consiste nella produzione di calcestruzzo mediante un piccolo impianto di betonaggio.

Le materie prime impiegate sono costituite essenzialmente da:

- ghiaia;
- sabbia di frantoio;
- sabbia di po';
- cemento,
- acqua.

L'insediamento della ditta insiste su una superficie di 1500 m<sup>2</sup>, di cui circa 800 m<sup>2</sup> interessati dal deposito delle materie prime, dall'impianto di produzione e dalle piste di manovra dei mezzi. La restante area ( circa 700 m<sup>2</sup> ) viene utilizzata come normale zona di parcheggio mezzi.

Tutte le aree sopra citate presentano superfici permeabili.

Vengono prodotti mediamente circa 6000 m<sup>3</sup>/anno di calcestruzzo.

Per ogni m<sup>3</sup>. di calcestruzzo vengono utilizzati circa 100 lt. di acqua.

Per l'intera produzione di calcestruzzo vengono prelevati dall'acquedotto comunale mediamente circa 440 m<sup>3</sup>/anno di acqua ( 2 m<sup>3</sup>/g ), la restante quantità di acqua necessaria è costituita dall'acqua di processo e dall'acqua piovana di dilavamento, riciclata nel ciclo produttivo.

Le acque reflue derivanti dall'insediamento nel suo complesso, sono costituite da:

- 1) acque reflue generate principalmente dai colaticci dell'impianto durante la produzione del calcestruzzo.
- 2) Acque reflue dovute da eventuali perdite durante le operazioni di carico dei mezzi di trasporto.
- 3) Acque piovane derivanti dal dilavamento dei piazzali utilizzati per il deposito delle materie prime ( 800 m<sup>2</sup> permeabili ).

Le acque reflue di cui ai punti 1), 2) e 3) vengono inviate ad un impianto di trattamento di tipo fisico e, una volta depurate, riutilizzate nello stesso ciclo produttivo o, se del caso, scaricate nel Torrente Scrivia.

Considerata la notevole quantità di acqua necessaria per la produzione del calcestruzzo e visto che le caratteristiche della stessa non necessitano di particolari esigenze qualitative, le acque reflue, dopo trattamento di depurazione, vengono riciclate quasi totalmente nella produzione di calcestruzzo, ad esclusione di periodi particolarmente piovosi.

Per ragioni legate all'attività produttiva e di risparmio di acqua da acquedotto, l'azienda ha installato anche una vasca di raccolta a tenuta stagna ( circa 7 m<sup>3</sup> ), ove scaricare le acque di lavaggio interno delle autobotti tramite tramoggia delle autobotti stesse. Tali acque vengono successivamente utilizzate per l'impasto del calcestruzzo di produzione e quindi pompate all'interno delle autobotti.

L'acqua recuperata viene completamente riutilizzata e la vasca viene periodicamente pulita dallo strato fangoso che si genera dal processo di sedimentazione del cemento. Il fango asportato viene in parte riutilizzato all'interno del ciclo produttivo per la produzione di nuovo calcestruzzo, in parte, quando non necessario, smaltito come rifiuto.

La vasca in parola risulta collocata all'interno di una seconda vasca che funziona da bacino di contenimento in caso di sversamenti accidentali. Al termine di ogni operazione di lavaggio betoniera e/o alla fine della giornata lavorativa, la vasca viene chiusa mediante coperchio metallico.

### **Impianto di depurazione**

Tutte le acque reflue vengono convogliate in una vasca di raccolta delle capacità di circa 3,3 m<sup>3</sup> posizionata nella zona sottostante l'impianto di betonaggio;

Dalla vasca di raccolta le acque reflue vengono pompate ad un impianto di depurazione di tipo fisico composto da due vasche prefabbricate poste in serie dove viene operato un processo di decantazione/sedimentazione e disoleazione.

La prima vasca, denominata TANK, ha lo scopo di realizzare una sedimentazione primaria dei materiali solidi grossolani in sospensione, assicurando così un buon funzionamento del processo di depurazione nelle fasi successive. La stessa vasca ha la funzione di convogliare le acque di prima pioggia ( 5 mm ) al disoleatore e immettere quelle in eccesso, tramite tubazione di by-pass direttamente al corpo recettore finale.

La seconda vasca, denominata TIDY, ha la funzione di separare e trattenere le sostanze oleose e idrocarburi eventualmente presenti, e avviare allo scarico finale le acque depurate.

Dalla scheda tecnica dell'impianto di depurazione sopra descritto, si desume che lo stesso presenta una capacità totale di litri 3700, un volume di sedimentazione totale pari a 3.03 m<sup>3</sup>, un volume di idrocarburi separati di 0,19 m<sup>3</sup>. ed è idoneo a trattare acque meteoriche di prima pioggia ricadenti su una superficie massima di piazzale impermeabile di 1800 m<sup>2</sup>.

l'impianto è dotato di valvola di chiusura dell'impianto posizionata a monte della prima vasca di raccolta, e valvola di chiusura installata a valle del processo di depurazione, prima dell'immissione delle acque trattate nel tubo di scarico finale.

Pozzetto di campionamento e tubazione di scarico che canalizza le acque trattate direttamente nell'alveo del corpo recettore.

Si è previsto di raccogliere le acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante considerata. Il trattamento delle acque di prima pioggia deve attuarsi per eventi meteorici che si susseguono a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a 48 ore.

Ai fini del calcolo delle portate si è assunto un coefficiente di afflusso alla rete pari a 0,3 trattandosi di superfici permeabili.

Considerando che la superficie interessata è di tipo permeabile e pari a circa 800 m<sup>2</sup>, si considera un afflusso pari a 1,2 m<sup>3</sup> totali. La vasca di prima raccolta insieme all'impianto di depurazione, al quale è direttamente collegata, presenta una capacità totale di sedimentazione pari a circa 6,3 m<sup>3</sup>, idonea alla raccolta delle acque di prima pioggia e delle acque di lavorazione residue.

Tuttavia, come sopra specificato, l'intenzione della ditta è comunque quella di riutilizzare il più possibile le acque derivanti dal processo di depurazione, nel proprio impianto di produzione del calcestruzzo tramite impianto di pompaggio a immersione posizionato nell'ultima sezione della vasca di disoleazione/chiarificazione, e solo in caso di superamento del fabbisogno di acqua, attivare lo scarico delle acque trattate nel torrente Scrivia.

Si è in presenza pertanto uno scarico di tipo discontinuo con portata variabile in funzione delle precipitazioni atmosferiche.

Si è provveduto all'installazione di un contatore sulla tubazione di prelievo dell'acquedotto pubblico al fine di quantificare la quantità di acqua impiegata nel ciclo produttivo. Al momento del sopralluogo il contatore indicava 6647 m<sup>3</sup>.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ( A.U.A. ), con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

#### DISPONE

1) di rilasciare alla ditta .Beton Val s.n.c. di Dacà Claudia & Alessandro, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo sito in Comune di Savignone – Via Marconi 9/A;

2) di autorizzare la ditta Beton Val s.n.c. di Dacà Claudia & Alessandro allo scarico delle acque reflue industriali derivante dall'insediamento produttivo, ubicato in Via Marconi 9/A nel Comune di Savignone, ed avente recapito nel Torrente Scrivia nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est. 1.933.950 e Latitudine Nord 4.498.160, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile

2006, n. 152;

3) di sottoporre la ditta Beton Val s.n.c. di Dacà Claudia & Alessandro in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

- a. l'impianto di depurazione delle acque reflue dovrà essere sottoposto a corretta manutenzione e mantenuto in perfetta efficienza, le relative apparecchiature ( pompe, valvole, indicatori di livello, ecc.) dovranno essere sottoposte a periodiche operazioni di controllo al fine di garantire un perfetto funzionamento delle stesse;
- b. la vasca di prima raccolta e le vasche dell'impianto di depurazione dovranno essere periodicamente pulite dai fanghi depositati sul fondo al fine di garantire una idonea capacità di contenimento delle acque reflue;
- c. il sistema di deviazione e scarico delle acque meteoriche eccedenti i primi 5 mm dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e oggetto di una corretta gestione da parte delle maestranze;
- d. le pendenze di scorrimento delle superfici permeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento;
- e. i fanghi derivanti dalla periodica pulizia della vasca di raccolta delle acque reflue prodotte dal lavaggio delle betoniere potranno essere riutilizzati nel ciclo produttivo della ditta unitamente alle materie prime per la produzione di calcestruzzo;
- f. il contatore per misurare la quantità di acque prelevata dall'acquedotto pubblico e utilizzata nel ciclo lavorativo dovrà essere mantenuto in funzione e perfettamente efficiente. In caso di disservizio e/o sostituzione dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dati la data dello stesso, la data del ripristino, il valore segnato alla data del disservizio e quello segnato alla data di ripristino;
- g. i valori limiti di emissione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- h. la ditta, sullo scarico finale, dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi composti sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. I risultati analitici dovranno essere trasmessi tempestivamente a Città Metropolitana di Genova con cadenza annuale. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale ed i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campione dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR;
- i. contestualmente all'invio dei referti analitici, di cui al punto precedente, dovrà essere comunicato il valore segnato dal contaltri asservito all'approvvigionamento dell'acqua di rete, al momento del campionamento.
- j. l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio della vasca di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;
- k. la vasca di accumulo dell'impianto di depurazione di tipo fisico, impiegato per il trattamento dei primi 5 mm di acque di pioggia ricadenti sull'area non interessata, dovrà essere completamente vuota entro un arco di tempo di 48 ore dall'ultimo evento meteorico;
- l. per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di depurazione, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare

dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

- 4) Di autorizzare la ditta Beton Val s.n.c. di Dacà Claudia & Alessandro alle emissioni in atmosfera a carattere generale in relazione all'esercizio dell'attività di produzione di calcestruzzo, ai sensi della D.R.L. n. 1260/2010 e della D.G.R.L. 1420/2011.
- 5) Di sottoporre la ditta Beton Val s.n.c. di Dacà Claudia & Alessandro in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - m. rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali per la categoria di impianto/i e attività dagli allegati n. 2, 3, 4, della D.G.R. della Regione Liguria n. 1260 del 29.10.2010.
- 6) di introitare la somma di € 180,00 versati dalla ditta Beton Val s.n.c. di Dacà Claudia & Alessandro secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001626	180,00	231	2015

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo.

## INVIA

il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Savignone, per la successiva trasmissione:

- alla ditta Beton Val s.n.c. di Dacà Claudia & Alessandro
- all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

Genova, 11.11.2015

BG

Il Dirigente  
(Dott.ssa Paola Fontanella)

FONTANELLA PAOLA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

**VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

S E	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
						N	Anno	N	Anno	N	Anno			
E	3010201	35	3001626	+	180,00					231	2015			
<b>TOTALE ENTRATE</b>				+	180,00									
<b>TOTALE SPESE</b>				+	0,00									

Procedimento n. 174 Anno 2015

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

CALI' CLAUDIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Attestazione di esecutività**

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 01 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 01 dicembre 2015

**Certificato di pubblicazione**

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **01 dicembre 2015** al **16 dicembre 2015**